

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/02/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35937-il-senato-delle-autonomie-e-della-cultura-bozza-di-riforma-costituzionale-inerente-la-struttura-e-le-funzioni-del-senato-della-repubblica-nell-ottica-del-superamento-del-bicameralismo-perfetto>

Autore: Palma Giuseppe

**Il Senato delle autonomie e della cultura: bozza di riforma costituzionale inerente la struttura e le funzioni del Senato della Repubblica nell'ottica del superamento del bicameralismo perfetto.**

## **IL SENATO DELLE AUTONOMIE E DELLA CULTURA:**

**Bozza di riforma costituzionale inerente la struttura**

**e le funzioni del Senato della Repubblica**

**nell'ottica del superamento del bicameralismo perfetto.**

Articolo di natura giuridica, redatto in tre disposizioni e relativi commi,

a cura dell'Avv. Giuseppe PALMA del foro di Brindisi

\*\*\*

A seguito della necessità - espressa da più parti e non più procrastinabile - di porre fine al bicameralismo perfetto e quindi di riformare (seppur parzialmente) la Parte Seconda della Costituzione italiana, il Segretario del *Partito Democratico* Dott. Matteo Renzi, sommariamente d'accordo - seppur in linea generale - con il leader di *Forza Italia* Dott. Silvio Berlusconi, ha avanzato una proposta di revisione costituzionale che preveda il superamento del bicameralismo paritario con il mantenimento della sola Camera dei deputati quale Istituzione che eserciti la funzione legislativa a livello nazionale e che sia la sola a votare la fiducia al Governo, con a margine un Senato delle "Autonomie" che non eserciti più la funzione legislativa e non voti più la fiducia all'esecutivo. Ciò detto, mi sono permesso - con il presente lavoro - di "anticipare il lavoro del Parlamento" elaborando tre disposizioni costituzionali che riordinino integralmente la struttura e le funzioni del Senato della Repubblica, trasformandolo in camera "delle Autonomie" e "della Cultura" composta non solo dai rappresentanti delle Autonomie locali ma anche dai cittadini che si sono distinti per comprovati meriti in campo culturale, scientifico, politico, lavorativo o umanitario e che pertanto non sarà più chiamata né a votare la fiducia al Governo né a legiferare. Tuttavia, al fine di evitare un ingiusto "svuotamento" della più antica Istituzione del nostro Paese, ho altresì elaborato alcune disposizioni che conservino l'alta dignità del Senato.

Riporto qui di seguito il testo integrale del mio lavoro redatto in articoli, ciascuno suddiviso in commi, come se si trattasse di tre vere e proprie disposizioni costituzionali:

## **IL SENATO DELLE AUTONOMIE E DELLA CULTURA**

### **Art. 1 - Struttura, composizione, garanzie, indennità e incompatibilità:**

1. Il Senato della Repubblica, denominato anche Senato delle Autonomie e della Cultura, è *un* Istituzione collegiale autonoma. Esso non esercita la funzione legislativa e non vota la fiducia al Governo.
2. Sono senatori di diritto i Presidenti di Giunta regionale, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, i Sindaci dei Comuni delle Città Metropolitane, il Presidente della Conferenza Stato-Regioni e due delegati eletti per un periodo di cinque anni da ciascun Consiglio regionale. *La Valle d'Aosta* e il Molise hanno diritto ad un solo delegato.
3. Il Presidente della Repubblica nomina fino ad un massimo di venti senatori, che restano in carica per un periodo di cinque anni, scegliendoli liberamente tra i cittadini che si sono distinti per comprovati meriti nel campo della cultura, della scienza, della politica, del lavoro o per evidenti ragioni di carattere umanitario.
4. I senatori di cui al comma 2 del presente articolo non percepiscono alcuna indennità per lo svolgimento delle funzioni inerenti la carica di senatore.
5. *I senatori di cui al comma 3 del presente articolo percepiscono un'indennità prevista dalla legge che non può in nessun caso essere superiore alla metà dell'indennità di base prevista dalla legge per i deputati.*
6. Tutti i senatori percepiscono un rimborso spese limitatamente ai costi di trasporto e pernottamento a Roma effettivamente sostenuti *per l'esclusivo* svolgimento delle funzioni di senatore. Hanno diritto a richiedere il rimborso

previsto dal presente comma i soli senatori che non hanno la propria residenza nella capitale. La legge ne disciplina termini e modalità.

7. Tutti i senatori hanno pari dignità e medesime prerogative, poteri, facoltà, garanzie e diritti, fatta eccezione per il solo trattamento economico di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
8. I senatori esercitano le loro funzioni senza alcun vincolo di mandato.
9. Nessuno può essere dichiarato decaduto dalla carica di senatore se non per dimissioni volontarie ovvero per ragioni strettamente attinenti alla scadenza del mandato nel caso dei senatori di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero alla scadenza del termine previsto per i senatori di cui al comma 3 del presente articolo.
10. I senatori godono delle medesime immunità previste per i deputati.
11. *L'aula del Senato è inviolabile. I lavori dell'assemblea sono aperti al pubblico e ai mezzi d'informazione secondo le norme e le limitazioni dettate dal suo Regolamento.*
12. La carica di senatore è incompatibile con quella di Presidente della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati, di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro, di vice-Ministro, di Sottosegretario, di deputato e di magistrato.

## **Art. 2 - Funzioni:**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni dalla sua nomina, presenta al Senato della Repubblica una relazione programmatica sulla politica generale del Governo da lui presieduto. *L'aula del Senato*, a seguito di discussione pubblica e a maggioranza dei presenti, esprime sulla predetta relazione un parere non vincolante.
2. Qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, il Governo è obbligato a relazionare il Senato sul proprio operato ovvero su qualsiasi materia, tema, questione o argomento cui il Senato stesso

ne faccia richiesta. Questo esprime, a seguito di discussione in aula e a maggioranza dei presenti, un parere non vincolante sulla relazione del Governo.

3. Il Senato della Repubblica *esercita l'iniziativa legislativa*. A seguito di discussione in aula e a maggioranza dei presenti, adotta progetti di legge *redatti in articoli da sottoporre alla discussione e all'approvazione della Camera dei deputati, ovvero di ciascun Consiglio regionale, a seconda delle materie e delle competenze di cui al Titolo V*.
4. Il Senato della Repubblica, a seguito di discussione in aula e a maggioranza dei presenti, adotta risoluzioni, pareri o manifesti su qualsiasi materia, tema, questione o argomento ritenga opportuno.
5. Il Senato della Repubblica, a maggioranza dei presenti e secondo le norme del suo Regolamento, può nominare un determinato numero di Commissari che *raccogliono informazioni e relazionino l'aula su qualsiasi materia, tema, questione o argomento cui il Senato ne faccia richiesta*.
6. Ciascun singolo senatore, in piena autonomia e libertà, può discutere ed esprimere opinioni su qualsiasi materia, tema, questione o argomento ritenga opportuno.
7. Il Senato della Repubblica può liberamente conferire, a maggioranza dei presenti, attestati di merito e di eccellenza ovvero premi e/o assegni in denaro nel rispetto dei limiti del proprio bilancio, a quei cittadini ritenuti maggiormente meritevoli in campo culturale, scientifico, politico, lavorativo o umanitario. Il Senato può altresì istituire, a maggioranza dei presenti e nel rispetto dei limiti del proprio bilancio, concorsi e premi in denaro in tutti i settori della ricerca scientifica ovvero in campo artistico e letterario.
8. Il Senato della Repubblica può, a maggioranza dei presenti, provvedere alla nomina di insegnanti nelle scuole statali di istruzione primaria e secondaria ovvero di professori universitari nelle Università pubbliche, in tutte le discipline dello scibile umano, scegliendoli liberamente tra i cittadini che si sono distinti per il loro impegno in campo culturale o scientifico, ovvero per le loro competenze, capacità o pubblicazioni.

9. I lavori, le sedute e il funzionamento del Senato della Repubblica sono disciplinati da un Regolamento *dell'assemblea* adottato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
  
10. Ogni cinque anni il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente e due vice-Presidenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. A partire dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente del Senato *della Repubblica dirige i lavori dell'aula* con imparzialità e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento.

### **Art. 3 – Norme finali:**

1. Il Senato della Repubblica si riunisce di diritto almeno due volte *nell'arco dell'anno solare* e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
  
2. Il Senato della Repubblica, in piena autonomia e nei limiti di disponibilità finanziaria preventivamente stabiliti dalla legge, predispone, redige e approva annualmente il proprio bilancio.

\*\*\*

Il lavoro di cui sopra si presenta pertanto quale bozza di riforma – redatta in tre disposizioni costituzionali e relativi commi - che propongo all'attenzione del Parlamento e dei politici che si accingono a riscrivere la Parte Seconda della Costituzione italiana seppur limitatamente al superamento del bicameralismo perfetto.

Benché avessi elaborato – poco meno di un anno fa - un progetto di revisione costituzionale differente e che consisteva in una riforma ben più ampia della Parte Seconda della Costituzione (si legga a tal proposito la mia monografia intitolata: *“Progetto di riforma alla Parte Seconda della Costituzione italiana. Semipresidenzialismo e fine del bicameralismo”* - Editrice GDS, aprile 2013; ovvero il mio articolo intitolato: *“Progetto di revisione costituzionale elaborato da un giovane avvocato [...]”* - rivista giuridica elettronica *Diritto & Diritti* -

sezione Diritto Costituzionale -, 17 giugno 2013), ritengo tuttavia che - nell'ottica dell'accordo generale tra i leader delle due principali coalizioni politiche - la bozza sopra presentata possa fungere da valido ausilio giuridico al fine di superare quanto meno il sistema ormai obsoleto del bicameralismo paritario.

Ritengo, inoltre, che una revisione costituzionale che si limiti a porre fine al sistema del bicameralismo perfetto debba prevedere quantomeno anche una riforma del Titolo V della Costituzione.

*Avv. Giuseppe PALMA*  
del foro di Brindisi